

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Rivisitazione da parte del giudice d'appello del materiale probatorio e conferma della decisione impugnata sulla base di ragioni diverse**

Una rivisitazione da parte del giudice di [appello](#) del materiale probatorio esaminato dal primo giudice non si pone in contrasto con il principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'[art. 112 c.p.c.](#) Infatti, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del *petitum* e della *causa petendi*, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.

NDR in tal senso si veda Cass. n. 200652/2009; si veda altresì Cass. SS.UU. n. 10933/1997 (la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello) e, successivamente).

## **Tribunale di Firenze, sentenza del 27.3.2017**

*...omissis...*

Con citazione innanzi al Giudice di pace di Firenze, ddddd propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 3 Febbraio 2006 in forza del quale le era stato intimato di pagare alla H. s.p.a. la somma di € 825,61, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la vendita e consegna di merce eseguita dalla dddddd. Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, di non aver mai ordinato alcunché alla H. e che nessuna consegna di merce era mai avvenuta. Disconobbe, inoltre, la firma apposta in calce alla bolla di consegna posta a fondamento probatorio del ricorso monitorio e che, secondo l'assunto di parte ricorrente, avrebbe comprovato che la merce era stata effettivamente consegnata.

Instauratosi il contraddittorio, il primo giudice revocò il decreto e condannò la A. al pagamento, in favore della ddddd., della minor somma di € 412,80, oltre interessi e spese processuali.

A tale decisione il primo giudice pervenne evidenziando che risultava documentato l'ordinativo di merce da parte della dddddd del 27 Ottobre 2003, anche se il quantitativo di merce ivi indicata divergeva da quello elencato nella fattura n. dddd del 12 Novembre 2003. Da tanto trasse la conclusione che vi fosse la volontà delle parti di procedere alla vendita, evidenziando, inoltre, che doveva ritenersi provata la consegna della merce in forza dei documenti di consegna, la cui firma non poteva essere oggetto di verifica posto che non risultava apposta dal legale rappresentante della società acquirente.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ddddd affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura: violazione del principio dell'onere della prova, errata valutazione della documentazione prodotta in atti, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214,215,216 e 221 e segg. c.p.c.. Infatti, ddd aveva contestato di aver ricevuto la merce di cui alle bolle di consegna e aveva altresì disconosciuto le firme apposte su tali documenti che, ad avviso del primo giudice, avrebbero comprovato la consegna da parte della dddddd Una volta disconosciuta la firma sui documenti di trasporto, e non essendo stata avanzata istanza di verifica da parte della dddd, il documento non avrebbe potuto essere utilizzato come mezzo di prova. Conseguentemente, posto che H. nulla aveva chiesto di provare in ordine alla consegna della merce, il diritto di credito era rimasto del tutto sfornito di prova. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata. Non si costituiva la H. s.p.a. della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia. La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2016, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

L'appello, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Ha sicuramente errato il primo giudice nel ritenere che non potesse essere svolta istanza di disconoscimento della bolla di consegna.

Invero, è stato affermato al riguardo che "nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verifica di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla"(Cass. n. 14594/2007).

Ora, tanto precisato in punto di diritto, risulta effettivamente che H., a seguito del disconoscimento da parte della A. delle firme apposte sulle bolle di consegna, non abbia avanzato alcuna istanza di verifica: da tanto ne consegue che tale documento non può assurgere a rango di prova dell'avvenuta consegna.

Ciononostante, può affermarsi, sulla scorta dei principi che seguono, la sussistenza del diritto di parte ricorrente. Infatti, contrariamente da quanto affermato da parte appellante nel proprio atto introduttivo del presente gravame, dall'esame del fascicolo di primo grado non risulta che sia stata disconosciuta la firma di cui all'ordine di acquisto del 27 Ottobre 2003 (doc. A fasc. parte opposta).

Ora, se così è, la contestazione del rapporto intercorso tra la appellante e la H. risulta solo formale, posto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la A. aveva testualmente dedotto che la merce non è mai stata ordinata da A. s.r.l., prova ne sia che il presunto creditore non ha prodotto alcun ordine o commessa in allegazione al ricorso per decreto ingiuntivo (pag. 2 atto di citazione in opposizione).

Ebbene la H., nel costituirsi innanzi al Giudice di pace, ha prodotto l'ordine di acquisto da parte della A. del 27 Ottobre 2003 (doc. A fasc. parte convenuta), corredato di timbro della società e della firma del legale rappresentante della stessa, dott.ssa *omissis*.

Tale ordine aveva ad oggetto l'acquisto di 2 bancali, 90 scatole da 6 bobine ciascuna.

A fronte di tale produzione, parte opponente non solo niente ha contestato, ma- differentemente da quanto affermato in atto di appello- non ha disconosciuto la firma ivi apposta. Si badi che, a seguito del predetto ordine di acquisto, la H. emise la fattura n. *omissis* del 12 Novembre 2003 per € 825,61 relativa alla vendita del materiale ordinato (44 scatole). A fronte della ricostruzione dei fatti e dei rapporti processuali come sopra evidenziati, si ritiene che sia stata raggiunta la prova del credito della H. spa. Invero, in siffatto contesto (prova del rapporto e non effettiva contestazione del rapporto contrattuale) la fattura emessa ben può costituire riscontro probatorio della pretesa creditoria vantata dalla ricorrente. È stato affermato, al riguardo, che "la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,

consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare"(in termini, Cass. n. 23499/2004); con l'ulteriore precisazione che "la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di appalto per la realizzazione di una scala all'interno di un immobile) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto"(Cass. n. 15832/2011; in senso analogo, Cass. n. 13651/2006).

In definitiva: parte ricorrente ha dato prova del rapporto contrattuale intercorso con la ingiunta; questa, una volta prodotto il contratto di vendita, non ne ha eccepito la invalidità e/o inefficacia né ha disconosciuto la firma apposta, con la conseguenza che il rapporto contrattuale deve ritenersi un rapporto giuridico valido e vincolante per le parti; la fattura emessa non risulta che sia stata contestata stragiudizialmente - e, quindi, deve ritenersi accettata - sicché il credito della H. deve ritenersi provato, ancorché nella misura(erroneamente) ridotta dal Gdp, trovando questo riscontro- lo si ripete- nel contratto di vendita e nella fattura emessa.

D'altra parte, una rivisitazione da parte del giudice di appello del materiale probatorio esaminato dal primo giudice non si pone in contrasto con il principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

Infatti, è stato affermato che "in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice"(Cass. n. 200652/2009); ciò in quanto la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello(si veda, Cass. SS.UU. n. 10933/1997) e, successivamente), in quanto la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, enunciata all'art. 112 c.p.c., deve esser letta in coordinamento con il principio jura novit curia, secondo il quale spetta al giudice il potere-dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie senza vincoli o limitazioni scaturenti dalle indicazioni delle parti, fermo soltanto il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda.

Sulla scorta delle osservazioni di diritto sopra svolte, allora, nel presente giudizio di appello è senz'altro consentito a questo giudice valutare il materiale probatorio emerso: tra cui il contratto di vendita intercorso tra le parti, la fattura emessa dalla venditrice e la non contestazione della fattura emessa dalla venditrice.

Conclusivamente, l'appello va rigettato.  
Niente per le spese, non avendo parte appellata svolto attività difensiva.

Pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e dddddd. avverso la sentenza n. 6412 emessa dal Gdp di Firenze in data 3.9.2012, che integralmente conferma; niente per le spese; visto l'art. 1-quater TU Spese di Giustizia(D.P.R. n. 115 del 2002), dà atto della sussistenza dei presupposti ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola